

## **TI\_GERICHTE 12.1996.26 vom 15. Mai 1996**

TI Tribunale d'appello, 1996-05-15, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.1996.26](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.1996.26)

FR: TI\_GERICHTE 12.1996.26 du 15 mai 1996

IT: TI\_GERICHTE 12.1996.26 del 15 maggio 1996

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

I convenuti ripropongono in questa sede l'eccezione di prescrizione. A torto.

##### **E. 1.1**

L'art. 128 cifra 3 CO invocato dai convenuti prevede un termine di prescrizione abbreviato di 5 anni "per lavori d'artigiani". La norma deroga al termine ordinario di 10 anni (art. 127 CO) e riveste pertanto carattere di eccezione. Ne consegue che dovrà essere esaminato con rigore se ricorrano le premesse per la sua applicazione ( DTF 109 II 115, 109 II 431; II CCA

##### **E. 1.2**

Per quanto concerne l'attività dell'impresario costruttore, questa Camera nella sentenza pubblicata in Rep . 1984, pag. 145 e segg. ha già avuto modo di stabilire, dopo approfondito studio di dottrina e giurisprudenza che può essere qui integralmente richiamato, che il credito relativo all'esecuzione di importanti opere di capomastro (in quel caso del valore di quasi fr. 200'000.--) soggiace al periodo ordinario di prescrizione. Si tratta di giurisprudenza in seguito costantemente confermata da questa Camera (da ultimo: II CCA 18 maggio 1994 in re F. SA/Z.; cfr. anche: Gauch , opera citata, n. 1292) .

##### **E. 1.3**

Le considerazioni qui sopra esposte devono valere anche per le opere in questione, le quali per la loro natura ed ampiezza (oltre 1800 ore di lavoro, restauro di un rustico in precarie condizioni per ricavarne un'abitazione secondaria -cfr. in proposito le foto prima dell'intervento, annesse alla domanda di costruzione, e quelle allegate alla perizia) eccedono manifestamente il limitato ambito, da ammettere inoltre con il predetto necessario rigore, delle opere d'artigiano. Ne segue l'applicabilità del termine ordinario di prescrizione, che non risulta essersi compiuto, tesi che del resto nemmeno i convenuti sostengono (in senso contrario: appello, pag. 4, in fine). 2. I convenuti sostengono che dall'accertata impossibilità di procedere alla fatturazione secondo il metodo a misura pattuito con il contratto d'appalto dovrebbe conseguire l'integrale reiezione della petizione, stanti la mancanza di prove sull'entità della pretesa dedotta in causa e l'inapplicabilità dell'art. 374 CO. Si tratta di una tesi manifestamente infondata. I convenuti disattendono in effetti che il contratto di appalto conosce solamente due tipi di mercede dell'appaltatore: quella preventivamente determinata a corpo (art. 373 CO), e quella che non è preventivamente stata stabilita, o che lo è stata solo in via approssimativa (art. 374 CO). Non essendo nella specie stata pattuita alcuna mercede a corpo -nessuna delle parti lo

pretende-, è di conseguenza necessariamente applicabile la norma dispositiva dell'art. 374 CO, con la conseguenza che la mercede sarà determinata in base al valore del lavoro e del materiale ( II CCA

#### **E. 5**

novembre 1993 in re V. SA/R.). Secondo il Tribunale federale, l'unico criterio determinante in proposito è la natura dell'opera che l'appaltatore si è impegnato ad allestire nell'ambito del contratto di appalto in questione. In questo senso, il lavoro d'artigiano è caratterizzato dall'attività manuale, assistita da semplici attrezzi o apparecchi e nella quale vi è poco spazio per l'utilizzazione di macchinari, attività che si contrappone alla produzione meccanica in serie ( II CCA

#### **E. 6**

dicembre 1991 in re G./I. SA). Siffatto lavoro deve perciò in concreto essere prevalente o almeno equivalente alle altre prestazioni dell'appaltatore, in particolare agli aspetti intellettuali e scientifici, organizzativi ed amministrativi del suo adempimento ( DTF 116 II 428 e segg., 109 II 115 e 116; II CCA 3 settembre 1991 in re R. SA/S. SA; Gauch , Der Werkvertrag, 4. edizione, Zurigo, 1996, n. 1285 e segg.).

#### **E. 8**

maggio 1996 in re D./T.; Gauch , opera citata, n. 943). Questo significa che dall'asserita impossibilità oggettiva di determinare la mercede secondo il metodo a misura pattuito dalle parti, che a ben vedere altro non è che uno dei metodi per stabilire la mercede nell'ambito dell'applicazione dello stesso art. 374 CO, non segue affatto l'inapplicabilità della norma (e tanto meno la reiezione della petizione), ma la necessità di far capo ad un altro metodo di quantificazione nell'ambito dell'art. 374 CO (come ad esempio quello che tiene conto del tempo impiegato e del materiale utilizzato), ritenuto che, dal profilo concettuale, i vari metodi dovrebbero in teoria (ma non in pratica: cfr. perizia, pag. 15 e il successivo considerando) condurre ad analogo risultato finale. Sarebbe del resto iniqua una diversa soluzione, se solo si considera che l'impossibilità di procedere al computo della mercede nel modo stabilito è stato in pratica determinato dalla decisione dei convenuti di portare a termine i lavori con altra impresa, senza darne tempestivo avviso all'attrice e senza nemmeno averla mai messa in mora per la prosecuzione dell'opera o per l'allestimento della liquidazione finale delle sue spettanze. 3. Occorre perciò verificare sulla base degli elementi in atti quale sia, secondo l'art. 374 CO ma prescindendo dal calcolo a misura, la mercede spettante all'attrice, questione oggetto delle residue censure dei convenuti e dell'intero appello adesivo. 3.1 Il Pretore (consid. 10, pag. 11) in base alla richiesta di acconto doc. F ha determinato la mercede dell'attrice in fr. 91'500.--. Si tratta di una decisione che non può essere condivisa. Da una parte essa non tiene conto che la richiesta di acconto, che secondo la comune esperienza è comunque di regola basata su calcoli approssimativi, fa riferimento ai "costi dell'impresa sopportati per la realizzazione della casetta". Da questa dicitura sembrerebbe a prima vista che la cifra in questione riguarda unicamente le spese vive sopportate dall'appaltatrice, il che -contrariamente all'opinione dei convenuti (appello, pag. 6)- non corrisponde alla mercede, mancandovi la parte costituita dall'equo margine di guadagno a cui ha diritto il prestatore d'opera ( Gauch , opera citata, n. 948). D'altra parte, la quantificazione operata dal Pretore diverge, ingiustificatamente, dalle chiare risultanze peritali. 3.2 Il perito ha in effetti stabilito che la fattura del 5 febbraio 1992 (doc. 5) indicante una mercede complessiva di fr. 107'089.--

sarebbe di principio giustificabile, visto che essa “corrisponde al conteggio del lavoro effettivamente svolto e al materiale impiegato” (perizia, pag. 12), e con gli arrotondamenti del caso si potrebbe ammettere una mercede netta di fr. 105'000.-- (perizia, pag. 13). A mente del perito, il metodo di calcolo adottato per giungere a tale risultato avrebbe lo svantaggio per il committente di porre a suo carico l'eventuale limitato rendimento dell'impresa, e di fargli di conseguenza perdere la concorrenzialità dei prezzi assicurata dalla delibera a misura (perizia, pag. 14). Con tale procedimento si giungerebbe infatti, a mente del perito, ad ammettere la fattura dell'attrice per l'importo di fr. 95'000.-/100'000.-- (perizia, pag. 15).

3.3 In simili circostanze, questa Camera, aderendo alle risultanze peritali, ritiene equo accertare come provata una mercede globale di fr. 100'000.--. Tolti gli acconti versati, i convenuti sono perciò debitori in solido nei confronti dell'attrice di fr. 50'000.-- oltre interessi. Ne conseguono la reiezione dell'appello principale e il parziale accoglimento di quello adesivo. Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza delle parti (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia

I. L'appello 22 gennaio 1996 di \_\_\_\_\_ è respinto. II. Le spese della procedura d'appello consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 880.-- b) spese fr. 20.-- T o t a l fr. 900.-- già anticipati dagli appellanti, restano a loro carico. I convenuti in solido rifonderanno all'attrice fr. 2'000.-- per ripetibili di appello. III. L'appello adesivo 26 febbraio 1996 di \_\_\_\_\_ è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 21 dicembre 1995 della Pretura del distretto di Bellinzona è riformata nel modo seguente: 1. La petizione è parzialmente accolta. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ sono condannati a pagare a \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ fr. 50'000.-- oltre interessi al \_\_\_\_\_ 5% dal 12 maggio 1992. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'200.-- e le spese di fr. 5'250.--, \_\_\_\_\_ sono a carico dell'attrice per 1/5 e per 4/5 sono a carico dei \_\_\_\_\_ convenuti in solido, che rifonderanno all'attrice fr. 2'200.-- per parte di ripetibili. IV. Le spese della procedura d'appello adesivo consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 580.-- b) spese fr. 20.-- T o t a l fr. 600.-- già anticipati dall'appellante, sono a carico delle parti in ragione di metà ciascuno. I convenuti rifonderanno all'attrice fr. 400.-- per ripetibili parziali di appello. V. Intimazione: - \_\_\_\_\_ Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il segretario